# REGOLAMENTO (CE) N. 138/2000 DELLA COMMISSIONE

## del 20 gennaio 2000

## che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 2684/1999 nell'ambito del contingente tariffario per taluni prodotti del settore delle carni bovine originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le modalità di applicazione del regime di importazione previsto dall'accordo di cooperazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine [1], in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2684/1999 ha fissato la quantità di taluni prodotti del settore delle carni bovine, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che può essere importata a condizioni speciali nel corso del 2000;

(2) a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2684/1999, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili; stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ogni domanda di diritto di importazione, presentata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2684/1999, è soddisfatta nella misura dello 0,22356 % del quantitativo richiesto.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

[1] GU L 326 del 18.12.1999, pag. 24.